

Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n. 266 e della conseguente deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006, l'ammissione alla gara è condizionata alla presentazione, unitamente agli altri documenti richiesti per la partecipazione, dell'originale della ricevuta del contributo versato all'Autorità. La dimostrazione del pagamento del contributo costituisce requisito di partecipazione e, la sua mancanza è causa di esclusione, in quanto il legislatore ha specificato chiaramente che il versamento è "condizione di ammissibilità dell'offerta", quindi requisito o presupposto che viene richiesto ai fini della partecipazione alla gara. Ciò vale anche laddove non previsto nel bando di gara in base al principio secondo cui le disposizioni imperative, quale quella che impone detto versamento a titolo di onere per la stessa partecipazione ad una pubblica gara, costituiscono parte integrante, anche per quanto attiene alla loro cogenza, del bando di gara, attesa la totale assenza di discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla sua applicabilità ed efficacia.